



# COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI  
SERVIZIO STRADE  
SERVIZIO MOBILITA' E VIABILITA'



Sistema di Qualità certificato per:  
Progettazione, programmazione,  
affidamento, direzione lavori  
dei lavori pubblici  
e delle manutenzioni;  
gestione espropri.

## ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA VIABILITA' DELLA DURATA DI 4 ANNI

Segretario Generale Dott. PAOLO NERI	Assessore ai LL.PP. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI	Sindaco MICHELE DE PASCALE			
Dirigente Servizio Strade: Ing. ANNA FERRI		Capo Area e Dirigente del Servizio Mobilità e Viabilità: Ing. MASSIMO CAMPRINI			
<b>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:</b> <b>Ing. Anna Ferri</b> _____					
1	REVISIONE				Luglio 2018
0	EMISSIONE				15/04/2018
Rev.	Descrizione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

## Schema di Contratto di Accordo Quadro

Fascicolo: <b>2018/06.05/187</b>	Data: <b>APRILE 2018</b>	Codice Elaborato: <b>R06</b>
Scala:	File:	Revisione: <b>REV 01</b>

SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI RAVENNA**

codice fiscale n.00354730392

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. , PER REGOLARE L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA VIABILITA'

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ravenna, nella residenza municipale , innanzi a me \_\_\_\_\_, Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso , sono presenti i Signori :

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_ dell'ente medesimo, ai sensi dell'art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell'art.43 dello Statuto Comunale e dell'art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n.\_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, pg.n.\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ / divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ed efficace in data \_\_\_\_\_;

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante/Procuratore dell'Impresa \_\_\_\_\_ codice fiscale e partita Iva \_\_\_\_\_, come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ovvero dalla Procura speciale rilasciata in data \_\_\_\_\_ dall'Amministratore Delegato/Presidente \_\_\_\_\_, a rogito Dott. \_\_\_\_\_, Notaio in \_\_\_\_\_, Rep.n. \_\_\_\_\_ (di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Aggiudicatario").

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con l'art. 15/bis del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e

con l'Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti, così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla stipulazione di un accordo quadro, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e delle viabilità della durata di anni 4 ;

*(eventuale a seconda di quanto verificatosi dopo l'approvazione e prima della gara)* - che con determinazione dirigenziale \_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, P.G. n. \_\_\_\_, sono stati rettificati gli elaborati progettuali \_\_\_\_ ,

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, P.G. n. \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell'art 54 del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione, tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art 95 c.2 del D.Lgs 50/2016, del soggetto con cui sottoscrivere l'accordo quadro in questione;

- che con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, P.G. n. \_\_\_\_\_, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro all'operatore economico \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ C.F./P.IVA \_\_\_\_\_;

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all'art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state effettuate in data \_\_\_\_\_;

*(eventuale a seconda di quanto verificatosi in gara)* - che la/le comunicazione/i di cui all'art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi è sono stata/e effettuata/e in data \_\_\_\_\_;

*(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)* - che il "termine dilatorio" di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;

- che il DURC relativo all'Aggiudicatario (n. protocollo \_\_\_\_\_, scadenza validità \_\_\_\_\_), è

regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line e registrato al P.G. del Comune di Ravenna al numero \_\_\_\_\_;

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la **informazione** antimafia nei confronti dell'Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta informazione antimafia liberatoria rilasciata, in data \_\_\_\_\_ Prot. N. \_\_\_\_\_ (PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) e depositate agli atti della pratica per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono ancora in corso di validità;

- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di **ricorsi** avverso l'aggiudicazione e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che a carico dell'Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell'ANAC, acquisita agli atti;

- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo quadro è stato pubblicato sulla GUCE \_\_\_\_\_ e sulla GURI del \_\_\_\_\_, nonché su quattro quotidiani così come previsto dal Decreto MIT 2/12/2016 pubblicato sulla GURI n. 20 del 25/01/2017;

- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengono stabilite e condivise le seguenti definizioni:

- Codice: il Codice dei contratti pubblici D.lgs 50/2016 e ss. mm.ii
- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni
- Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore
- Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro
- Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro di seguito anche scritto CDO

- Capitolato speciale d'appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui si sottoscrive il presente accordo
- Appaltatore: aggiudicatario dell'accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il Comune di Ravenna, a mezzo come sopra, aggiudica all'Impresa \_\_\_\_\_, che accetta, a mezzo come sopra, l'Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e delle viabilità della durata di anni 4. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato d'oneri e dagli altri elaborati del progetto, allegati al presente atto che l'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.

[EVENTUALE – in caso di aggiudicatario RTI]

Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di gara, ai sensi dell'art 45 comma 3 del Dlgs 50/2016, la società \_\_\_\_\_ [.....]

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall'ANAC al presente accordo quadro è il seguente: \_\_\_\_\_
- b) ciascun contratto applicativo avrà un suo codice unico di progetto (CUP) ed un suo CIG derivato comunicati all'appaltatore al momento dell'affidamento del contratto applicativo stesso.

L'oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell'offerta tecnica, presentata in sede di gara dall'aggiudicatario. L'appaltatore sarà vincolato nell'esecuzione delle prestazioni che saranno oggetto dei vari contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-

elementi da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

## **ART. 2-AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti applicativi stessi) è pari ad Euro ..... oltre ad IVA di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall'Amministrazione ai sensi dell'accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra indicato.

L'Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l'Amministrazione non darà luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione comunale ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell'accordo quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma saranno individuate dall'Amministrazione nel corso dell'accordo quadro.

## **ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE**

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000. n. 145, l'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei contratti applicativi in Ravenna viale Berlinguer 58 (luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori di ciascun contratto applicativo).

I pagamenti a favore dell'appaltatore ,relativi ai singoli contratti applicativi , saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma.

I pagamenti ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN \_\_\_\_\_, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario/appaltatore non

condurre i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di ciascun contratto applicativo, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## **TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI**

### **ART. 4- DURATA DELL'ACCORDO**

Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, scadrà pertanto il \_\_/\_\_/2022

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo contratto applicativo entro il \_\_/\_\_/2022

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità sopra indicato riferito all'accordo quadro. Qualora un contratto applicativo prevedesse un termini eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest'ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste, senza che l'Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

### **ART. 5 – CAUZIONI**

L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell'art 2.2.1 del CDO, è mantenuta in essere per tutta la durata dell'accordo a garanzia del rispetto degli obblighi assunti dall'impresa\_\_\_\_\_ così come meglio descritti nel CDO. Detta cauzione pari ad €.\_\_\_\_\_ mediante fidejussione bancaria/assicurativa \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ agenzia di \_\_\_\_\_ polizza n. \_\_\_\_\_ potrà essere parzialmente svincolata al termine di ogni anno di vigenza dell'accordo quadro così come previsto dal citato art 2.2.1 del CDO.

Per ciascuno contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro l'appaltatore dovrà presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo, il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un'azione di risarcimento per il maggior danno.

La stazione appaltante può valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalità a cui sono preposte, la stazione appaltante si riserva il diritto di richiedere all'aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della cauzione.

Sarà inoltre a carico dell'appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a garanzia dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, così come previsto dall'art. 2.6.3 del CDO.

#### **ART. 6 - ASSICURAZIONI**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore relativamente a ciascun contratto applicativo, assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

- a) **Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)** Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore all'importo del contratto applicativo al lordo dell'IVA ;
- b) **Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123):** la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro;



c) **Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)**: la somma assicurata sarà quantificata in ciascun capitolato speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i 50.000,00 euro;

d) **RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123)**: la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo prestate dall'appaltatore coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

#### **ART. 7 – AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI**

Durante la vigenza del presente accordo quadro sarà facoltà dell'Amministrazione, senza che l'Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l'esecuzione di opere, dalla stessa progettate nel rispetto di quanto previsto dal CDO, all'Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, resta in capo all'Aggiudicatario l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per l'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'affidamento dei singoli contratti applicativi avverrà secondo le modalità e tempistiche di cui all'art 1.2.3 del CDO.

L'impresa appaltatrice dovrà presentare per ciascun contratto applicativo il PIANO OPERATIVO delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalità contenute nei documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti

applicativi, l'esecuzione dei lavori è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale è conferito valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata dell'Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

#### **ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI**

Richiamato e confermato quanto previsto dall'art 1.2.3 e 2.5.1 del CDO, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 giorni** dalla predetta stipula, previa convocazione dell'Appaltatore.

E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di altri Enti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il termine per l'ultimazione dei lavori sarà stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere relative a ciascun contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione **dei lavori** o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari **all'1 per mille** (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal CDO, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore e

conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell'aggiudicatario.

#### **ART. 9- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.**

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal CDO (articoli 2.5.4 e 2.5.5) come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente periodo.

#### **ART. 10 - PENALITA' LEGATE ALL' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI**

L'aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto dai documenti contrattuali di cui all'art.7 e a quanto sarà previsto negli specifici progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo. Richiamato quanto previsto dall'art. 2.5.6 e art 2.8.8 del CDO vengono individuate le seguenti penali :

##### **1. Penali relative alla esecuzione di ciascun contratto applicativo:**

- a) Penali per mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori (pari all'uno per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo). La penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- b) mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica (pari all'uno per mille dell'importo del contratto applicativo per ciascuna carenza contestata)
- c) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs.81/2008) (€ 100 per ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformità non regolarizzata nei termini indicati dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori)

**2. Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro** ed in specifico € 200,00 al giorno per ogni giorno di ritardo nell'attività di cui ai precedenti artt 7 e 8 che l'aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui ai contratti applicativi affidatigli.

#### **ART. 11-ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.**

L'aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro si impegna rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare quanto previsto al Titolo II CAPO X – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore del capitolato d'oneri allegato materialmente al presente atto, oltre a quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre l'Aggiudicatario è vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di ciascun successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell'art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con

deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell'art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto.

## **ART. 12 – DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del CDO ed alle norme tecniche specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi.

Come previsto dal Titolo II Capo V del CDO, l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo avverrà nelle tempistiche e modalità previste in progetto e nel rispetto di quanto disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

## **ART.13- INVARIABILITÀ DEI PREZZI**

Per le prestazioni previste nel presente accordo quadro e nei relativi contratti applicativi non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

## **ART. 14- VARIAZIONI AI PROGETTI.**

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro, come eventualmente integrato ai

sensi dell'art.1.1.2 comma 2 del CDO è vincolante per la valutazione di eventuali varianti addizioni o destazioni in corso d'opera qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice contratti. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti art. 5 e 6 producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12/3/2004 n. 123 con le modalità richieste dalla Stazione appaltante.

#### **ART.15- PAGAMENTI IN ACCONTO – PAGAMENTI A SALDO.**

Richiamato quanto previsto agli articoli 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del CDO il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del CDO sopra citati) da ciascun Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo quadro, ai sensi di quanto previsto dall'art 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.

Per l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sarà corrisposto l'importo maturato alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di unico ovvero più SAL e relativi certificati di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e della rata di saldo pari al 5% dell'importo contrattuale, di cui all'articolo 2.6.2 del CDO, tale importo sarà posto in liquidazione nei termini dello stesso articolo 2.6.2.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione di uno stato di avanzamento intermedio e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo definito per ciascun SAL dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza dei contratti d'appalto sarà effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del

conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento è superiore a 5.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

- a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 3
- b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP comunicato per ciascun contratto applicativo
- c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
- d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del contratto applicativo e quindi del presente accordo quadro alle condizioni del Capitolato d'oneri;
- e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di ciascun contratto applicativo ; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

#### **ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE PER**

## **OGNI CONTRATTO APPLICATIVO .**

Come previsto all'art 2.9.2 del CDO in via generale, relativamente ad ogni contratto applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art 102 comma 8 del Codice dei contratti si procederà con emissione del certificato di regolare esecuzione entro 3 (tre) mesi-dall'ultimazione dei lavori. Detto Certificato ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

## **ART. 17 – CESSIONE DEL CREDITO**

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di eventuali contratti applicativi può essere effettuata dall'aggiudicatario a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune. La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra.

In ogni caso, il Comune ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione l'art 106 comma 13 del D.lgs 50/2016.

## **ART. 18 - SUBAPPALTO**

*IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLO STESSO IN SEDE DI*



*OFFERTA:* Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro è vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all'esecuzione delle opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non ha dichiarato in sede di gara la volontà in tal senso (art 105 comma 4 lett c) del Dlgs 50/2016).

*IN OGNI ALTRO CASO:* Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti applicativi è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e norme connesse.

La stazione appaltante, a norma dell'art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10. L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all'art. 5 della L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, l'Amministrazione potrà dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa è tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto l'appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;
- l'appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l'importo da pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini l'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori

#### **ART. 19 – RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO**

Qualora nei confronti dell'aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del verificarsi dell'evento. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le ipotesi di cui agli artt. 2.4.3 del CDO, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto applicativo.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la

redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo della procedura di affidamento dell'accordo quadro .

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 il Comune di Ravenna si soddisfa sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'opera comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell'Accordo Quadro il Comune di Ravenna escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art 5 comma 1. In tale circostanza il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilità al Comune di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori già eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'aggiudicatario /appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Le parti si danno altresì reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il presente accordo quadro può essere sciolto ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell'art. 1456 del codice civile il mancato adempimento dell'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista dall'art. 6, penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all'art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

#### **ART. 20 – RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi

con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al precedente comma.

La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

#### **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico dell'aggiudicatario del presente accordo quadro/ impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro al momento della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario al Comune con cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell'anno di riferimento, tenendo conto degli importi già versati nell'anno precedente ed applicando l'aliquota, di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari al valore complessivo.

#### **ART. 22 - REGISTRAZIONE**

Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi saranno soggette ad IVA, è registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M. 22.02.2007, per l'importo forfettario di Euro 45,00, che comprende l'originale, la copia diretta all'Agenzia delle Entrate e gli allegati.

## **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt. 205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Bologna.

## **ART. 24- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato d'Oneri (in seguito per brevità CDO), l'elenco prezzi unitari e l'elenco prezzi oneri per la sicurezza, in copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità all'originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_, nonché la dichiarazione relativa all'offerta Tecnico in copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall'appaltatore in sede di offerta, la cui conformità ai rispettivi originali analogici è espressamente riconosciuta dalle parti

**2.** Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposita "cartella contenitore" conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna.

**Cartella contenitore** - documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- copia semplice dell'offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario in sede di offerta, il cui originale è conservato presso il Servizio Strade, composta dalla Relazione Tecnica suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione;
- copia semplice della polizza fidejussoria n..... rilasciata da ..... relativa alla cauzione provvisoria presentata in sede di gara che, ai sensi di quanto previsto dall'art 2.2.1 punto 2 del Capitolato d'Oneri, viene mantenuta in essere per tutta la durata del

presente accordo quadro, ....., il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio Strade, .....

- copia semplice degli elaborati di progetto "Relazione Tecnica Illustrativa" e " Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche "

Copia semplice degli elaborati di progetto "Relazione Tecnica Illustrativa" " Capitolato Speciale d'Appalto- Norme Tecniche " vengono rilasciate all'appaltatore.

**3.** Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, con la quale sono stati approvati gli elaborati di progetto propedeutici alla stipula dell'accordo quadro;
- determinazione dirigenziale \_\_\_\_del \_\_\_\_P.G. n. \_\_\_\_;
- determinazione dirigenziale a contrattare \_\_\_\_del \_\_\_\_P.G. n. \_\_\_\_;
- dichiarazioni sostitutive presentate dall'appaltatore in sede di gara (\_\_\_\_), i cui originali analogici sono conservati presso il Servizio .....
- verbale delle operazioni di gara il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;
- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni \_\_\_\_n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, P.G. \_\_\_\_;
- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell'appalto con cui è stato approvato il verbale di cui sopra, n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_P.G. n. \_\_\_\_, immediatamente efficace;
- comunicazione dell'Appaltatore, resa ai sensi dell'art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio .....
- comunicazione dell'Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. \_\_\_\_del \_\_\_\_, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;
- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. \_\_\_\_del \_\_\_\_);
- dichiarazione del dirigente competente e dell'Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

### **APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA**

L'impresa \_\_\_\_\_, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli ....., .... ,....., ....., del presente contratto e gli articoli del Capitolato d'oneri sottoelencati

...

....

.....

.....

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. \_\_ pagine a video, lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 24.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all'art. 28, comma 3, e all'art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 24.2., non materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 24.3 anch'essi non materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. \_\_\_\_\_ (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice \_\_\_\_\_: Sig. \_\_\_\_\_(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)